

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 1° febbraio 2003****che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio**

(2003/78/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'utile proveniente dagli investimenti del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, sono destinati al fondo di ricerca carbone e acciaio destinato a finanziare esclusivamente progetti di ricerca al di fuori del programma quadro di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- (2) Il fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei vigenti programmi di ricerca tecnica CECA carbone e acciaio e sulla base di orientamenti pluriennali costituenti la prosecuzione ideale di questi programmi CECA, garantendo una forte concentrazione delle attività di ricerca e procurando che gli orientamenti stessi completino quelli del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico.
- (3) Nell'ambito di tale attività di gestione la Commissione sarà assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri, nonché da gruppi consultivi e tecnici che rappresentano un'ampia gamma degli interessi dei settori economici e di altri operatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (in seguito denominati «orientamenti tecnici») sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Gli orientamenti tecnici pluriennali sono rivisti o completati, se necessario, ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. A tal fine e al più tardi nel corso dei primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti tecnici e propone le opportune modifiche.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo quinquennale.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 29 del 30.1.2001, pag. 254.

⁽³⁾ GU C 87 dell'11.4.2002, pag. 19.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI TECNICI PER IL PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO**1. IL PROGRAMMA****1.1. Obiettivi**

Come continuazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) nei settori del carbone e dell'acciaio della CECA e nel quadro di uno sviluppo sostenibile, è istituito un programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (in seguito denominato «il programma») che ha l'obiettivo di sostenere la competitività dei settori comunitari connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio. Il programma è coerente con gli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell'Unione europea e completa le attività svolte negli Stati membri nell'ambito dei programmi di ricerca comunitari esistenti, come il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in seguito denominato «il programma quadro di ricerca»). Sono incoraggiati il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi, nonché lo scambio di informazioni tra i progetti finanziati nell'ambito del programma e i progetti finanziati nell'ambito del programma quadro di ricerca.

1.2. Principi essenziali

Il programma fornisce un contributo finanziario a progetti ammissibili, misure di accompagnamento e altre azioni quali definite al punto 1.5 promuovendo la cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università. Il programma copre i processi di produzione, l'utilizzazione, la conservazione delle risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

Le definizioni di «carbone» e «acciaio» sono fornite nell'appendice A.

1.3. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti stabiliscono la struttura, la gestione e l'attuazione del programma, il suo contenuto scientifico e tecnico e le priorità in maniera complementare rispetto agli altri programmi di ricerca esistenti nonché le modalità di partecipazione.

Questi orientamenti comprendono gli inviti a presentare proposte di cui al punto 3.1 e le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche descritte nelle appendici B e C, che possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui al punto 2.1.

1.4. Partecipazione**1.4.1. Stati membri**

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche stabiliti nel territorio di uno Stato membro possono partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intendano svolgere un'attività RST o possano contribuirvi in maniera sostanziale.

1.4.2. Paesi che hanno presentato domanda di adesione

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche dei paesi che hanno presentato domanda di adesione hanno diritto a partecipare al programma senza ricevere un contributo finanziario, a meno che non sia altrimenti stabilito nei pertinenti accordi europei e nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione.

1.4.3. Paesi terzi

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche di paesi terzi hanno diritto a partecipare al programma in base a decisioni prese progetto per progetto e senza ricevere un contributo finanziario, qualora ciò sia nell'interesse della Comunità.

1.5. Progetti, misure di accompagnamento ed altre azioni ammissibili

Nell'ambito del programma possono essere finanziati progetti di ricerca, pilota e dimostrativi, misure di accompagnamento e azioni di sostegno e preparatorie.

Un progetto di ricerca è un'azione comprendente studi o lavori sperimentali per acquisire nuove conoscenze e facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, quali la creazione o la messa a punto di prodotti, processi di produzione o servizi.

Un progetto pilota è un'azione caratterizzata dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando componenti sufficientemente grandi al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l'affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

Un progetto dimostrativo è un'azione caratterizzata dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell'uso delle conoscenze acquisite, il raggruppamento di progetti, la diffusione dei risultati, l'incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori in relazione a progetti finanziati dal programma.

Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al punto 4, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma.

2. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma è gestito dalla Commissione. Sono istituiti, per assistere la Commissione, i seguenti comitati e gruppi:

- a) il comitato del carbone e dell'acciaio di cui al punto 2.1;
- b) i gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio di cui al punto 2.2;
- c) i gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio di cui al punto 2.3.

2.1. Il comitato del carbone e dell'acciaio

2.1.1. La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell'acciaio (in seguito denominato il «comitato»). Gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, si applicano per analogia. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

2.1.2. Il comitato può prendere in esame ogni questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2.1.3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

2.1.4. Le seguenti materie devono essere adottate secondo la procedura di cui al punto 2.1.1:

- a) attribuzione dei fondi a singoli progetti, a norma del punto 3.3.3;
- b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di cui al punto 4;
- c) qualsiasi modifica delle appendici B e C dei presenti orientamenti;
- d) altre questioni attinenti al programma.

2.1.5. La Commissione fornisce al comitato informazioni sul programma nel suo complesso, nonché sui progressi e sull'impatto, misurato o previsto, di tutte le azioni RST finanziate.

2.2. Gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio

I gruppi consultivi per il carbone e per l'acciaio (in seguito denominati «i gruppi consultivi») sono gruppi consultivi tecnici indipendenti istituiti per assistere la Commissione. Per gli aspetti attinenti alla RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza su quanto segue:

- a) sviluppo generale del programma, priorità elencate nelle appendici B e C, comprese eventuali modifiche, la documentazione informativa di cui al punto 3.1 e i nuovi orientamenti;
- b) coerenza e possibili duplicazioni con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;
- c) elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;
- d) lavori effettuati su progetti specifici;
- e) definizione delle priorità a breve termine del programma, ai sensi delle appendici B e C;
- f) preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui al punto 3.3;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- g) valutazione delle proposte di azioni di RST, e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili;
- h) numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui al punto 2.3;
- i) altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

Ciascun gruppo consultivo si compone dei membri di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, nominati dalla Commissione, che agiscono a titolo personale per un periodo di cinque anni. Le nomine possono essere revocate. La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute nelle seguenti maniere: proposta degli Stati membri; proposte delle entità di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2; in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.

Nella misura del possibile occorre prevedere la presenza di almeno un membro di ciascuno Stato membro interessato. In ciascun gruppo consultivo devono essere garantite un'esperienza equilibrata ed appropriata e la massima rappresentazione geografica possibile. I membri devono esercitare un'attività nel settore di cui trattasi e conoscere le priorità industriali.

Le riunioni dei gruppi consultivi sono presiedute dalla Commissione che assicura anche le funzioni di segretario. Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di votare; ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può invitare, ove opportuno, esperti a partecipare alle riunioni.

Ove necessario (ad esempio, per fornire consulenza su questioni che interessano i due settori), i due gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.

2.2.1. Gruppo consultivo «Carbone»

La composizione del «Gruppo consultivo carbone» è la seguente:

Membri	Totale massimo
a) Rappresentanti di produttori di carbone/federazioni nazionali o di centri di ricerca correlati	8
b) Rappresentanti di organizzazioni di produttori di carbone a livello europeo	2
c) Rappresentanti di utilizzatori di carbone o di centri di ricerca correlati	8
d) Rappresentanti di organizzazioni di utilizzatori di carbone a livello europeo	2
e) Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori	2
f) Rappresentanti di organizzazioni dei fornitori di apparecchiature	2
	24

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: estrazione e impiego del carbone, ambiente e questioni sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

2.2.2. Gruppo consultivo «Acciaio»

La composizione del «Gruppo consultivo acciaio» è la seguente:

Membri	Totale massimo
a) Rappresentanti delle industrie/federazioni nazionali siderurgiche o di centri di ricerca correlati	21
b) Rappresentanti di organizzazioni dei produttori a livello europeo	2
c) Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori	2
d) Rappresentanti di organizzazioni delle industrie siderurgiche di trasformazione a valle o degli utilizzatori di acciaio	5
	30

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; produzione di ghisa; fabbricazione dell'acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell'acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell'acciaio; questioni ambientali e sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

2.3. Gruppi tecnici del carbone e dell'acciaio

Il ruolo dei gruppi tecnici del carbone e dell'acciaio consiste nell'assistere la Commissione nella gestione e nel monitoraggio di progetti di ricerca, pilota e dimostrativi. I membri devono essere nominati dalla Commissione e provenire dai settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio, da organizzazioni di ricerca o dalle industrie utilizzatrici, nelle quali dovrebbero essere responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione.

3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

3.1. Invito a presentare proposte

La presente decisione pone in atto un invito aperto e permanente a presentare proposte con una data limite fissata al 15 settembre di ogni anno per l'invio delle proposte da valutare, a decorrere dal 2002.

La Commissione prepara e rende pubblico, sia nell'ambito del servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (Cordis) sia nel corrispondente sito web, un pacchetto di informazioni per i proponenti e le parti interessate contenente informazioni pratiche su programma, modalità di partecipazione e gestione delle proposte e dei progetti, formulari di richiesta, regole per la presentazione delle proposte, contratti tipo, costi ammissibili, importo massimo ammissibile dei finanziamenti e modalità di pagamento.

Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel pacchetto di informazioni di cui si può ottenere copia rivolgendosi alla Commissione.

3.2. Contenuto delle proposte

Le proposte devono riguardare le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche riportate nelle appendici B e C.

Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partnership (compreso il ruolo dettagliato di ogni partner), struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, stima dei previsti vantaggi sul piano industriale, economico, sociale e ambientale.

Il costo totale proposto e la relativa ripartizione devono essere realistici ed effettivi; ci si deve attendere dal progetto un rapporto favorevole costi/benefici.

3.3. Valutazione e selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte. La Commissione prepara e pubblica un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST, come specificato al punto 2.2, lettera f).

La valutazione e la selezione delle proposte è svolta sotto la responsabilità della Commissione secondo le seguenti modalità:

- 1) dopo ricevimento e registrazione delle proposte e previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, la Commissione le valuta assistita dal pertinente gruppo consultivo di cui al punto 2.2, lettera g), e, ove necessario, da esperti indipendenti;
- 2) la Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito;
- 3) la Commissione, assistita dal comitato, decide sulla selezione dei progetti e sull'assegnazione dei fondi secondo la procedura di cui al punto 2.1.1.

La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui al punto 2.3, attiva il monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

3.4. Contratti

I progetti che si fondano sulle proposte selezionate e le misure e le azioni di cui al punto 1.5 sono oggetto di un contratto. I contratti sono basati sul contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.

I contratti definiscono il contributo finanziario assegnato nell'ambito del programma, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e audit.

3.5. Contributo finanziario

Il programma si basa su contratti di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario totale, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Fatto salvo il precedente paragrafo, il contributo finanziario totale massimo, in percentuale dei costi ammissibili definiti al punto 3.6, è pari a:

a) per progetti di ricerca	fino al 60 %
b) per progetti pilota e dimostrativi	fino al 40 %
c) per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie	fino al 100%

3.6. Costi ammissibili

I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali dei lavori eseguiti nell'ambito del contratto. I contraenti, i contraenti associati e i subcontraenti non possono rivendicare il costo che figura in preventivo o il costo commerciale. I costi ammissibili sono ripartiti nelle quattro categorie seguenti:

3.6.1. Costi per le apparecchiature

Le spese per le apparecchiature acquistate o in locazione che possono essere direttamente correlate all'esecuzione del progetto possono essere addebitate come costi diretti. I costi ammissibili per le apparecchiature in locazione non devono superare i costi ammissibili per il loro acquisto.

3.6.2. Costi per il personale

I costi delle ore effettive dedicate unicamente al progetto da parte del personale scientifico, in possesso di laurea o del personale tecnico e dei lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente possono essere imputati. Qualsiasi costo di personale supplementare, ad esempio le borse di studio, deve essere preventivamente approvato per iscritto dalla Commissione. Tutte le ore di lavoro imputate devono essere registrate e certificate.

3.6.3. Costi operativi

I costi operativi direttamente correlati all'esecuzione del progetto comprendono esclusivamente i costi:

- a) delle materie prime;
- b) del materiale di secondaria importanza oggetto di consumo regolare;
- c) di uso del materiale corrente;
- d) dell'energia;
- e) di manutenzione o riparazione di apparecchiature;
- f) di trasporto di apparecchiature o prodotti;
- g) di modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti;
- h) servizi informatici;
- i) di locazione di apparecchiature;
- j) per analisi di vario tipo;
- k) per esami e test speciali;
- l) di assistenza da parte di terzi;
- m) di viaggio e di soggiorno.

3.6.4. Costi indiretti

Tutte le altre spese («costi generali») che possono presentarsi in relazione al progetto e che non sono specificamente identificate nelle categorie precedenti sono coperte da una somma forfettaria pari al 30 % dei costi per il personale ammissibili di cui al punto 3.6.2.

3.7. Relazioni tecniche

Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui al punto 1.5 il contraente o i contraenti devono presentare relazioni semestrali che documentino i progressi tecnici compiuti. Dopo completamento dei lavori, deve essere fornita una relazione finale comprendente la valutazione dello sfruttamento e dell'impatto. Questa relazione è pubblicata dalla Commissione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto. La decisione è presa dalla Commissione previa consultazione, ove necessario, del gruppo consultivo pertinente. Ove opportuno, possono essere chieste e pubblicate relazioni finali sulle misure di accompagnamento e sulle azioni di sostegno e preparatorie.

4. ESAMI ANNUALI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

La Commissione effettua un esame annuale delle attività del programma e dei progressi dei lavori di RST. La relazione contenente l'esame annuale è trasmessa al comitato.

È effettuato un monitoraggio del programma, compresa una stima dei benefici previsti. Una relazione di monitoraggio è elaborata per la fine del 2006 e successivamente ogni cinque anni. Queste relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato ed ai gruppi consultivi.

Dopo completamento dei progetti finanziati per ogni periodo quinquennale e per la prima volta nel 2008 è effettuata una valutazione del programma. Si devono anche valutare i benefici della RST per la società e per i settori pertinenti. La relazione di valutazione è pubblicata.

La Commissione elabora il mandato per il monitoraggio e la valutazione; in questi due compiti la Commissione è assistita dal comitato. Sia il monitoraggio sia la valutazione sono effettuati da gruppi di esperti altamente qualificati nominati dalla Commissione.

5. CLAUSOLA TRANSITORIA

La Commissione adotta opportune misure per garantire una transizione fluida dai programmi di RST CECA al programma. I contratti CECA ancora in corso alla scadenza del trattato CECA sono gestiti dalla Commissione conformemente ai loro specifici obblighi contrattuali, al fine di armonizzare la gestione dei contratti CECA e dei contratti conclusi nell'ambito del programma.

Appendice A

PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

DEFINIZIONE DEI TERMINI «CARBONE» E «ACCIAIO»

1. Carbone

- a) Carbon fossile
- b) Bricchette di carbon fossile
- c) Coke e semi-coke derivati dal carbon fossile
- d) Lignite
- e) Bricchette di lignite
- f) Coke e semi-coke derivati dalla lignite.

Il termine «carbon fossile» comprende i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni sub-bituminosi) del «Sistema di codificazione internazionale del carbone» della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Il termine «lignite» comprende i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite, il programma si applica soltanto alla lignite utilizzata per la produzione di elettricità o la produzione combinata di calore ed elettricità e non a quella destinata alla fabbricazione di bricchette o semi-coke.

2. Ferro e acciaio

- a) Materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;
 - b) Ghisa (compresa ghisa liquida) e ferroleghe;
 - c) Prodotti di ferro grezzi e semilavorati, acciai ordinari e speciali (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione) come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;
 - d) Prodotti finiti a caldo di ferro, acciai ordinari e speciali (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergella, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;
 - e) Prodotti finiti di ferro, acciai ordinari o speciali (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;
 - f) prodotti della prima trasformazione dell'acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.
-

Appendice B

PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

PRIORITÀ SCIENTIFICO/TECNICHE E SOCIO-ECONOMICHE

RST CARBONE

La ricerca e lo sviluppo tecnologico sono un grande strumento per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di approvvigionamento, conversione e utilizzazione competitive ed ecologiche del carbone comunitario. Inoltre, la crescente dimensione internazionale del mercato del carbone e la scala mondiale dei problemi cui è confrontato significano che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle moderne tecniche, alla sicurezza in miniera e alla protezione dell'ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento del know-how necessario per ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) e per una maggiore protezione ambientale. I settori prioritari sono riportati nei punti da 1 a 4 qui di seguito; l'ordine in cui figurano non conferisce loro carattere prioritario rispetto agli altri.

1. Migliorare la posizione competitiva del carbone comunitario

L'obiettivo è ridurre i costi di produzione totali dell'estrazione mineraria, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi dell'impiego del carbone. I progetti di ricerca concernono l'intera catena di produzione del carbone:

- tecniche moderne di prospezione dei giacimenti,
- pianificazione mineraria integrata,
- tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate che corrispondono alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile,
- adeguate tecnologie di armatura,
- sistemi di trasporto,
- servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo,
- tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo,
- conversione del carbone,
- combustione del carbone.

I progetti di ricerca mirano anche al progresso scientifico e tecnologico per migliorare la conoscenza del comportamento e il controllo dei giacimenti con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le operazioni minerarie. I progetti di ricerca con questi obiettivi devono presentare prospettive di risultati applicabili a breve-medio termine ad una parte considerevole della produzione comunitaria.

È data preferenza a progetti che promuovono almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) l'integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di estrazione integrati;
- b) una sostanziale riduzione dei costi di produzione;
- c) benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente.

2. Salute e sicurezza nelle miniere

Gli sviluppi di cui sopra devono essere accompagnati da un adeguato sforzo in materia di sicurezza in miniera, controllo dei gas, aerazione e climatizzazione. Le condizioni di lavoro in sotterraneo richiedono inoltre uno specifico miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Protezione efficace dell'ambiente e sensibilizzazione del pubblico al carbone come fonte energetica pulita

I progetti di ricerca con questo obiettivo mirano a minimizzare l'impatto delle operazioni minerarie e dell'impiego di carbone nella Comunità sull'atmosfera, sull'acqua e sulla superficie in una strategia di gestione integrata anti-inquinamento. In relazione al costante processo di ristrutturazione dell'industria carboniera comunitaria, la ricerca mira anche a minimizzare l'impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura.

Viene data preferenza a progetti che concernono:

- a) la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, in particolare metano, dai giacimenti di carbone;
- b) il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolfurazione nonché, se del caso, di altre forme di rifiuti;

- c) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;
- d) la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;
- e) la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite prodotti nella Comunità;
- f) la protezione degli impianti di superficie dagli effetti di subsidenza a breve e lungo termine;
- g) la riduzione delle emissioni dovute all'utilizzazione del carbone.

4. Gestione della dipendenza esterna dall'approvvigionamento di energia

I progetti di ricerca con questo obiettivo concernono le prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e la valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, delle risorse carboniere che non possono essere estratte in maniera economica con le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come assorbimento di metano o biossido di carbonio, estrazione di metano dal letto di carbone, gassificazione del carbone in sotterraneo, ecc.

Appendice C

PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

PRIORITÀ SCIENTIFICO/TECNICHE E SOCIO-ECONOMICHE

RST ACCIAIO

Con l'obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, la RST conferisce particolare importanza allo sviluppo di tecnologie nuove o migliorate per garantire una produzione di acciaio e prodotti derivati economica, pulita e sicura, caratterizzata da prestazioni sempre migliori, idoneità all'impiego, soddisfazione dei consumatori, maggiore durata, recupero agevole e riciclo. I settori prioritari sono riportati nei punti da 1 a 3 qui di seguito; l'ordine in cui figurano non conferisce loro carattere prioritario rispetto agli altri.

1. Tecniche nuove e migliorate di fabbricazione dell'acciaio e di finitura

La RST deve mirare a migliorare i processi di produzione dell'acciaio per aumentare sia la qualità del prodotto che la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse devono costituire parte integrante degli sviluppi. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

- nuovi e più efficaci processi di riduzione del minerale di ferro,
- processi e operazioni di fabbricazione della ghisa,
- processi del forno elettrico ad arco,
- processi di fabbricazione dell'acciaio,
- tecniche di metallurgia secondaria,
- tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta,
- tecniche di laminazione, finitura e rivestimento,
- tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura,
- strumentazione, controllo e automazione dei processi,
- manutenzione e affidabilità delle linee di produzione.

2. RST e utilizzazione dell'acciaio

La RST sull'utilizzazione dell'acciaio è essenziale per rispondere alle future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

- nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse,
- proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura,
- prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio,
- acciaio contenente compositi e strutture sandwich,
- modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche,
- sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento alla resistenza a incendi e terremoti,
- tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali,
- normalizzazione di prove e metodi di valutazione.

3. Conservazione di risorse e miglioramento delle condizioni di lavoro

La conservazione di risorse, la tutela dell'ecosistema e gli aspetti di sicurezza devono costituire parte integrante dei lavori di RST sia per la produzione di acciaio che per il suo impiego. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

- tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio,
- tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile,
- controlli e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze,
- recupero di siti siderurgici,

-
- miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro,
 - metodi ergonomici,
 - salute e sicurezza sul posto di lavoro,
 - riduzione dell'esposizione alle emissioni sul lavoro.
-